

Circolare INPS 95/2025: elevazione indennità per congedi parentali
Circolare INPS 96/2025: rimborso retribuzioni per donazione sangue
INAIL: Circ. 29/2025 Limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi anno 2025

giugno 2025



INPS: Circolare n. 95/2025

Innalzamento indennità per congedi parentali Legge di bilancio 2025

INPS: Circolare n. 95/2025

L'art. 1 c. 217 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) interviene nuovamente sull'art. 34 c. 1 del D.Lgs. 151/2001:

- elevando dal 60% all'80% l'indennità spettante per congedo parentale introdotta dalla legge di bilancio 2024 (per il secondo mese), per coloro che abbiano terminato i congedi obbligatori di maternità o paternità **successivamente al 31.12.2023**
- introducendo la medesima indennità dell'80% per un'ulteriore mese, per coloro che abbiano terminato i congedi obbligatori di maternità o paternità **successivamente al 31.12.2024**

L'indennità così maggiorata spetta a condizione che i congedi siano fruiti entro il sesto anno di vita o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, ma non oltre il compimento della maggiore età

Nel settore pubblico, il riconoscimento del diritto al congedo e l'erogazione del trattamento economico sono a cura dell'amministrazione datrice di lavoro

INPS: Circolare n. 95/2025

- L'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti
- Se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro appartiene a diversa categoria di lavoratore (autonomo, iscritto alla gestione separata, etc.), l'elevazione dell'indennità spetta solo al primo genitore
- Con la nuova formulazione dell'art. 34 D.Lgs. 151/2001, l'elevazione dell'indennità all'80% è riconosciuta per un massimo complessivo di tre mesi per ogni coppia genitoriale, da fruire entro i primi sei anni di vita o di ingresso in famiglia
- L'elevazione dell'indennità ha luogo per tutte le modalità di fruizione dei congedi: intera o frazionata, a giorni o in modalità oraria
- I tre mesi **complessivi**, possono essere fruiti da entrambi i genitori lavoratori dipendenti, anche nelle stesse giornate e per il medesimo figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale

- Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore, di cui:
 - alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi **non trasferibili** all'altro genitore;
 - al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi **non trasferibili** all'altro genitore;
 - a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, **da fruire in modalità ripartita** tra gli stessi.

A seguito delle ultime modifiche apportate all'articolo 34 c. 1, per entrambi i genitori o per il "genitore solo":

- entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore:
 - un mese è indennizzato all'80% della retribuzione, (legge di Bilancio 2023);
 - un ulteriore mese è indennizzato all'80% della retribuzione (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
 - un ulteriore mese è indennizzato all'80% della retribuzione (legge di Bilancio 2025);
- sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.

INPS: Circolare n. 95/2025

- Le nuove disposizioni si applicano ai congedi fruiti a partire dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:
- al 31 dicembre 2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
- al 31 dicembre 2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025
- Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.

- se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1.1.2023, il diritto all'80% spetta per massimo un mese (legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo obbligatorio successivamente al 31.12.2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1.1.2023, il diritto all'80% per un mese spetta a prescindere dalla fruizione del congedo obbligatorio di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione; in quest'ultimo caso, infatti, i congedi obbligatori non possono che terminare in data successiva al 31.12.2023

- se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1.1.2024, il diritto all'80% spetta per massimo due mesi (leggi di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo obbligatorio successivamente al 31.12.2023. Se i congedi obbligatori terminano prima del 31.12.2023, si ha diritto a un solo mese indennizzato all'80% con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1.1.2024, il diritto all'80% dell'indennità spetta per massimo due mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale (i congedi obbligatori non possono che terminare in data successiva al 31.12.2024);

- se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1.1.2025, il diritto all'80% dell'indennità spetta per massimo tre mesi (leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo obbligatorio successivamente al 31.12.2024. Se i congedi obbligatori terminano prima del 31.12.2024, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all'80% con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione (i congedi obbligatori non possono che terminare in data successiva al 31.12.2025).

- L'elevazione dell'indennità all'80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale attribuiti a ogni genitore come non trasferibili all'altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento, non oltre il compimento della maggiore età.
- Il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell'indennità maggiorata in quanto le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 fanno riferimento esclusivamente alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti.

INPS: Circolare n. 95/2025

Esempio A) - Figlio nato il 20 novembre 2024;

- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;
- il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.
- i mesi di congedo dal 21.11.2024 al 20.1.2025 sono indennizzati all'80% (leggi di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21.11.2024 al 20.12.2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023; il mese dal 21.12.2024 al 20.1.2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21.12.2024 al 31.12.2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1.1.2025 al 20.1.2025 che ha elevato l'indennità di congedo parentale dal 60% all'80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all'80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina – necessariamente – il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Esempio B) Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2024 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2025;

- il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1.10.2024 al 31.12.2024 di cui mesi indennizzati all'80% della retribuzione (leggi di Bilancio 2023 e 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione, in quanto l'ulteriore mese di congedo indennizzabile all'80%, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è fruibile solo a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025. Tale mese è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro e già fruiti dal padre 1.10.2024 al 31.12.2024. La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, può fruire dell'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80%, di cui alla legge di Bilancio 2025 entro i 6 anni di vita del figlio.

Esempio C) - Figlio nato il 15.8.2024 e decesso in pari data della madre lavoratrice dipendente;

- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2024;
- il padre fruisce altresì di cinque giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2024 e di altri cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2025, adempiendo in tale modo all'obbligo di fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2024 - 15 gennaio 2025).

Avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024, il padre ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzabili all'80% della retribuzione, come previsto dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025, se fruiti entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

INPS: Circolare n. 95/2025

Esempio D) - Figlio nato il 16 gennaio 2025;

- madre non lavoratrice, padre lavoratore iscritto alla Gestione separata;
- il padre fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione (in quanto l'elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti) dal 1.5.2025 al 31.10.2025;
- in data 1.6.2025 la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede tre mesi di congedo parentale dal 1.7.2025 al 30.9.2025

Alla madre spettano tre mesi indennizzabili all'80% della retribuzione (leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) in quanto, pur non avendo terminato il congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2024, il figlio è nato nel 2025 e, pertanto, il diritto all'elevazione dell'indennità spetta in relazione al rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità. Alla madre residuano, inoltre, altri due mesi di congedo parentale non indennizzabili oppure indennizzabili se la madre ha un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.

INPS: Circolare n. 95/2025

Esempio E) - Madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 27.5.2025;

- padre lavoratore libero professionista iscritto presso una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;
- la madre fruisce di un mese di congedo parentale indennizzato al 30% dal 1.6.2025 al 30.6.2025;
- il padre non fruisce di congedo parentale;
- la madre in data 1.6.2026 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1.7.2026 al 30.9.2026.

Dei tre mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, solo due mesi sono indennizzabili all'80% della retribuzione (dal 1° luglio 2026 al 31 agosto 2026) in quanto rientranti all'interno dei tre mesi non trasferibili previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001. Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

INPS: Circolare n. 95/2025

Esempio F) - Figlio nato il 20 dicembre 2024;

- madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 20 marzo 2025;
- padre lavoratore libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;
- il padre non fruisce di congedo parentale;
- la madre in data 1° giugno 2026 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026.

Dei tre mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, due mesi sono indennizzabili all'80% (leggi di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il minore è nato nell'anno 2024. Non spetta, invece, l'ulteriore mese indennizzato all'80% (legge di Bilancio 2025) in quanto il minore è nato prima del 1° gennaio 2025 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione separata. Pertanto, il mese dal 1° settembre 2026 al 30 settembre 2026 è indennizzabile al 30%. Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

INPS: Circolare n. 95/2025

Esempio G) - Figlio nato il 27 febbraio 2026;

- la madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026 con diritto all'indennità al 100% della retribuzione, così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;
- il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026, con diritto a tre mesi di congedo indennizzato all'80% (leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025).

I mesi indennizzabili al padre sono compatibili con la previsione contrattuale di maggiore favore riconosciuta alla madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica.

Le disposizioni previste dal D.Lgs. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (art. 1 D.Lgs. 151/2001).

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";
- tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso Uniemens, a partire dal 1° gennaio 2025, riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- **"PG4"**, per i periodi di congedo parentale **in modalità oraria** indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione;
- **"PG5"**, per i periodi di congedo parentale **in modalità giornaliera** indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione

I congedi di cui ai codici "PG4" e "PG5" possono essere fruiti nella misura massima di tre mesi per i minori nati dal 1.1.2025 o per i minori nati prima del 1.1.2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2024.

- I medesimi codici "PG4" e "PG5" sono utilizzati in caso di fruizione dal 1° gennaio 2025 di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici "PG0", "PG1", "PG2" e "PG3" rispettivamente riferiti ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera indennizzati in misura dell'80% della retribuzione di cui alle precedenti leggi di Bilancio 2023 e 2024.
- In tali casi, sulla base delle previsioni normative susseguitesi nel tempo, il congedo in argomento può essere riferito a un periodo complessivo rispettivamente di un mese o massimo di due mesi.

- La causale dell'assenza deve essere esposta sia nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, sia nell'elemento <Giorno>
- In particolare, per "PG4" - fruizione in modalità oraria - devono essere valorizzati nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento i seguenti sottoelementi:
 - <Lavorato> = "S", o "N" qualora il lavoratore abbinì nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;
 - <TipoCoperturaGiorn> = "2", o "1" qualora il lavoratore abbinì nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito;

- La causale dell'assenza deve essere esposta sia nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, sia nell'elemento <Giorno>. In particolare, per "PG4" - fruizione in modalità oraria - devono essere valorizzati nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento i seguenti sottoelementi:
 - <Lavorato> = "S", o "N" qualora il lavoratore abbinì nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;
 - <TipoCoperturaGiorn> = "2", o "1" qualora il lavoratore abbinì nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito;
 - <CodiceEventoGiorn> = "PG4" ...

INPS: Circolare n. 95/2025

- ...
 - <NumOreEvento> = Numero ore fruito nel giorno
 - <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF"; l'informazione, in caso di adozione o affidamento/collocamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia
 - <TipoApplCongedoParOre>, con il valore "C" in presenza di contrattazione collettiva che regolamenti i congedi a ore, in assenza di tale regolamentazione, con il valore "N";
 - <MonteOreGiornEquivalente>, da valorizzare in caso di valore "C" indicato nell'elemento precedente: numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite, commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part-time. L'elemento non ha valenza contributiva e non deve essere valorizzato in caso di assenza di contrattazione collettiva.

INPS: Circolare n. 95/2025

- Per l'evento "PG5" con fruizione in modalità giornaliera devono essere valorizzati nell'elemento <Giorno> i seguenti sottoelementi:
 - Elemento <Lavorato> = "N";
 - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "1", o "2"(in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
 - Elemento <CodiceEventoGiorn> = "PG5";
 - Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = "Codice fiscale del bambino" e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento/collocamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.

- Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi non deve essere compilato l'elemento <Settimana>, ma il solo elemento <Giorno>.
- Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, che abbinati nella stessa giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, nella sezione Fondo speciale i giorni in cui esiste un congedo devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = "2" abbinato a <Lavorato> = "S", sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = "2" abbinato a <Lavorato> = "N" se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione.
- ...

...

- Ne deriva che per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = "2" in estratto conto vengono assimilate alle giornate retribuite - in analogia a quanto avviene per le settimane "2". Conseguentemente vale solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, utile ai fini della misura della prestazione. Diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, in modo da non effettuare la prestazione, l'assenza giornaliera deve essere dichiarata nella sottosezione <Figurativi>, il <TipoCoperturaGiorn> è = "1" abbinato a <Lavorato> = "N".
- Inoltre, devono essere precisate nei vari campi ("L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima") le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato; nei campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA, 13esima" della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

INPS: Circolare n. 95/2025

- Ai fini del conguaglio del congedo in argomento, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione "L331"
- Devono essere altresì valorizzati gli elementi sotto riportati:
 - elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del minore;
 - attributo <TipIdentMotivoUtilizzo> di <IdentMotivoUtilizzoCausale> = "CF_PERS_FIS";
 - elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'"AnnoMese" di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore che si intende conguagliare; la competenza dell'elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di gennaio 2025;
 - elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

INPS: Circolare n. 95/2025

- i codici evento "PG4" e "PG5" legati al codice conguaglio "L331" devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025
- Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dagli Uniemens di competenza febbraio 2025 (cedolini di febbraio 2025 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2025).
- con decorrenza 1° gennaio 2025 i codici congedo e il codice conguaglio di nuova istituzione sostituiscono i codici già in uso, che possono essere utilizzati solo per le denunce riferite a periodi di competenza antecedenti come di seguito indicato:
 - "PG0"/"PG1" - modalità oraria/giornaliera, 80 per cento per un mese per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024; codice conguaglio L328
 - "PG2"/"PG3" - modalità oraria/giornaliera, 60 per cento (80 per cento per il solo anno 2024) per un mese, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024; codice conguaglio L330

INPS: Circolare n. 95/2025

- nel caso di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2024, occorre utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.
- Per gli **eventi di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025**, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, **i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce di luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso "M047"**; contestualmente procedono al conguaglio della prestazione in misura dell'80% utilizzando il nuovo codice conguaglio "L331".
- Resta inteso che **i datori di lavoro devono comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri** tramite l'utilizzo dell'elemento <MesePrecedente> o tramite l'invio flussi di variazione delle denunce individuali.

INPS: Circolare n. 95/2025

- nel caso di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2024, occorre utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.
- Per gli **eventi di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025**, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, **i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce di luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso "M047"**; contestualmente procedono al conguaglio della prestazione in misura dell'80% utilizzando il nuovo codice conguaglio "L331".
- Resta inteso che **i datori di lavoro devono comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri** tramite l'utilizzo dell'elemento <MesePrecedente> o tramite l'invio flussi di variazione delle denunce individuali.

INPS: Circolare n. 95/2025

- nel caso di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2024, occorre utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.
- Per gli **eventi di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025**, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, **i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce di luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso "M047"**; contestualmente procedono al conguaglio della prestazione in misura dell'80% utilizzando il nuovo codice conguaglio "L331".
- Resta inteso che **i datori di lavoro devono comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri** tramite l'utilizzo dell'elemento <MesePrecedente> o tramite l'invio flussi di variazione delle denunce individuali.

Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica – ListaPosPa

- Per comunicare sia i periodi con indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese di cui alla legge di Bilancio 2025 sia quelli per cui è prevista l'elevazione dell'indennità dal 60% all'80% della retribuzione per l'ulteriore mese di congedo parentale introdotto dalla legge di Bilancio 2024, i datori di lavoro devono utilizzare a partire dal mese di gennaio 2025 i seguenti codici Tipo Servizio:
 - "3Z", per i periodi di congedo in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi
 - "4A", per i periodi di congedo in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi

Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica – ListaPosPa

- Per comunicare sia i periodi con indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese di cui alla legge di Bilancio 2025 sia quelli per cui è prevista l'elevazione dell'indennità dal 60% all'80% della retribuzione per l'ulteriore mese di congedo parentale introdotto dalla legge di Bilancio 2024, i datori di lavoro devono utilizzare a partire dal mese di gennaio 2025 i seguenti codici Tipo Servizio (in elemento V1, casuale7, Codice motivo utilizzo 8):
 - "3Z", per i periodi di congedo in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi
 - "4A", per i periodi di congedo in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi...

...

- Da gennaio 2025 non possono più essere utilizzati i codici «3T», «3U», «3W», «3X»
- In caso di avvenuto utilizzo di tali codici da gennaio 2025, è necessaria la trasmissione di flussi di correzione con elemento V1, causale 5 ed elemento V1 causale 7, codice motivo utilizzo 8
- Infine, per i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni iscritti alla Gestione pubblica, nulla è innovato in merito ai Tipi Servizio da utilizzare, che devono essere dichiarati nell'elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare secondo le modalità in uso, avendo cura di esporre il dato relativo alla Retribuzione Virtuale ai Fini Pensionistici nella misura corrispondente alla percentuale prevista per il periodo di aspettativa, da considerare anche ai fini del corrispondente imponibile relativo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, se presente, alla Gestione ENPDEP, da dichiarare nel suddetto elemento.

INPS: Circolare n. 96/2025

Rimborso retribuzioni per donazione sangue

INPS: Circolare n. 96/2025

- L'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione.
- Il decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1968, disciplina le modalità e i termini che il datore di lavoro deve osservare per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta per la giornata di riposo fruita dal lavoratore dipendente donatore di sangue.
- Il DL 663/79 (L. 33/80), pone a carico dell'INPS i rimborsi al datore di lavoro del settore privato, stabilendo che il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l'importo complessivo del trattamento con quello dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto.

INPS: Circolare n. 96/2025

- La Circ. 25/81 ha fornito istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo fruita dai dipendenti donatori di sangue, distinguendo tra i datori di lavoro che possono porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue con i contributi e le altre somme dovute all'INPS, e i datori di lavoro che, non potendo operare tale conguaglio, possono richiedere il rimborso diretto delle somme anticipate al lavoratore.
- La L. 219/2005, garantisce la retribuzione anche ai lavoratori giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, "limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure"; la disposizione è attuata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 18 novembre 2015, recante "Modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione" (cfr. la circolare n. 29 del 7 febbraio 2017).

INPS: Circolare n. 96/2025

- La presente circolare riepiloga le disposizioni che regolano la materia e si fornisce istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruito, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione stessa.
- La giornata o le ore di riposo e la relativa retribuzione spettano a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici. L'INPS deve rimborsare tale retribuzione ai datori di lavoro
- **al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue** spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in caso di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, ad esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente
- **al lavoratore dipendente giudicato inidoneo alla donazione** spetta la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell'intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità, calcolato come somma del tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e del tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.

INPS: Circolare n. 96/2025

- in linea generale, il calcolo della retribuzione del lavoratore dipendente **donatore** di sangue è effettuato in base alla retribuzione teorica del flusso Uniemens del mese di fruizione del giorno di permesso. Tale retribuzione deve essere divisa per ventisei per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile
- L'importo così ottenuto, nel caso di lavoratore giudicato **inidoneo** alla donazione sangue, deve essere ulteriormente diviso per il divisore orario del mese considerato
- per gli operai agricoli a tempo indeterminato e per i lavoratori agricoli a tempo determinato si assumono i dati riportati nel flusso Uniemens-PosAgri del mese di fruizione del giorno di permesso o delle ore di permesso. Il divisore orario da considerare in caso di inidoneità alla donazione per i citati lavoratori agricoli è di 6,5 ore (durata di una giornata di lavoro da CCNL).

- Il datore di lavoro può ottenere il rimborso entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione, avendo cura di **conservare per 10 anni** la seguente documentazione:
 - lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue: certificati medici e dichiarazioni dei donatori
 - lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue: certificati di inidoneità (vedi oltre)
- Il datore deve controllare che i certificati allegati riportino il codice fiscale dell'ASL/Azienda Ospedaliera o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta.

UniEmens – Comunicazione evento – datori di lavoro privati

- Valorizzazione dell'assenza con il codice evento "**DON**", avente il significato di "assenza per donazione di sangue", o il codice evento "**IDS**", avente il significato di "assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure"
- La settimana in cui si colloca l'evento "DON" o l'evento orario "IDS" deve essere valorizzata con <Tipocopertura> "1" o "2" a seconda della fattispecie e della eventuale compresenza, nella settimana in cui ricorre l'evento, di giornate ordinariamente retribuite.
- Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi non deve essere compilato l'elemento <Settimana>.

UniEmens – Comunicazione evento – datori di lavoro privati

- Qualora il permesso "IDS" sia abbinato a permesso non retribuito nella medesima giornata e tale giornata si colloca in una settimana con valorizzazione "1" per altro evento, o costituisca l'unica giornata componente la settimana, la valorizzazione dell'elemento <TipoCopertura> di <Settimana> deve essere "1".
- L'elemento <DiffAccredito> deve contenere la "retribuzione persa" nel mese riferita alle giornate "DON" e alle ore "IDS" fruite

UniEmens – Comunicazione evento – datori di lavoro privati

- nel caso di inidoneità alla donazione di sangue, trattandosi di evento su base oraria, deve essere anche valorizzato l'elemento <Giorno> secondo le seguenti indicazioni:
 - Elemento <Lavorato> = "S";
 - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "2";
 - Elemento < CodiceEventoGiorn> = "IDS";
 - Elemento <NumOreEvento> = Numero ore "IDS" fruite;
 - Elemento <InfoAggEvento> = **Codice fiscale** dell'ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è stata certificata l'inidoneità alla donazione e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF" **(Elementi obbligatori a decorrere dalla competenza luglio 2025).**

INPS: Circolare n. 96/2025

UniEmens – Comunicazione evento – datori di lavoro privati

- Qualora il lavoratore abbinì l'evento "IDS" a permesso di altro tipo nella medesima giornata in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> deve essere = "N"; l'elemento <TipoCoperturaGiorn> deve essere = "2" se il permesso di altro tipo è retribuito; altrimenti, deve essere = "1" se il permesso di altro tipo è NON retribuito.
- Per i periodi decorrenti dal 1° luglio 2025, l'elemento <Giorno> deve essere valorizzato anche con riguardo agli eventi di donazione sangue "DON" secondo le seguenti indicazioni:
- Elemento <Lavorato> = "N"; Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "1"; Elemento <CodiceEventoGiorn> = "DON";
- Elemento <InfoAggEvento> = Codice fiscale con il valore "CF" dell'ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

INPS: Circolare n. 96/2025

UniEmens ListaPosPA– Comunicazione evento – datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla gestione pubblica (circolare n. 37 del 3 aprile 2023)

- Per dichiarare l'evento in argomento deve essere utilizzato l'elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, valorizzando il Tipo Servizio 84, "Eventi con accredito figurativo", che deve trovare riscontro con il Codice Evento "DON" utilizzato per dichiarare lo stesso permesso nella <PosContributiva>
- Nell'elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, gli elementi <GiornoInizio> e <GiornoFine> devono riferirsi al mese solare in cui si è verificato l'evento, e nell'elemento <PercRetribuzione> deve essere indicato il numero di giorni che danno diritto all'accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno = 1000), mentre non deve essere valorizzato quello relativo alla <RetribVirtualeFiniPens>
- il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo quadro "E0" e con il <GiornoFine> dell'ultimo quadro "E0", o dei quadri V1, Causale 5, relativi allo stesso mese solare eventualmente già inviati in precedenza, a parità di "Tipo Impiego" e in assenza di periodi interruttivi di servizio utile.

INPS: Circolare n. 96/2025

UniEmens ListaPosPA– Comunicazione evento – datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla gestione pubblica

- La contribuzione per la Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione ex ENPDEP (ove presente) deve essere valorizzata separatamente nell'elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, relativo al permesso per donazione di sangue e non ricompresa nell'elemento "E0".
- Con analoga modalità deve essere dichiarata anche l'assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure il cui corrispettivo codice evento da dichiarare in <PosContributiva> è "IDS"; in questo caso il valore da inserire nell'elemento <PercRetribuzione> deve essere conforme alla regola illustrata nella circolare n. 40 del 23 febbraio 2016.

INPS: Circolare n. 96/2025

UniEmens – Conguaglio

- Ai fini del conguaglio dell'indennità in trattazione, **fino al periodo di competenza giugno 2025** i datori di lavoro devono valorizzare nell'elemento <MalACredAltre>/<CausaleRecMal> i seguenti codici causale:
- "S110", avente il significato di "Indennità Donatori di sangue";
- "S111", avente il significato di "Conguaglio differenze per donatori di sangue";
- "S114", avente il significato di "Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circ. n. 29/2017".

UniEmens – Conguaglio

Dal periodo di competenza luglio 2025, devono essere utilizzati esclusivamente i codici conguaglio di nuova istituzione sotto riportati presenti nella sezione <InfoAggCausaliContrib> con valenza contributiva.

Nell'elemento <CodiceCausale> devono essere inseriti i seguenti codici:

- Codice "**S127**", avente il significato di "Indennità Donatori di sangue" (codice evento "**DON**");
- Codice "**S129**", avente il significato di "Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circ. n. 29/2017" (codice evento "**IDS**" usufruito su base oraria);
- Codice "**S211**", avente il significato di "Differenze donatori di sangue. (codice evento "**DON**").

INPS: Circolare n. 96/2025

UniEmens – Conguaglio

Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere indicato il valore **"CF"** dell'ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l'inidoneità alla donazione. Nell'elemento <TipoidentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore **"CF_PERS_GIU"**.

Nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti nel flusso Uniemens; la competenza dell'elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di luglio 2025.

Nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

UniEmens – Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato

- Per la compensazione delle somme corrisposte al salariato agricolo, il flusso Uniemens/PosAgri deve essere valorizzato con il codice <TipoRetribuzione> "S" e deve essere compilato secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, soprattutto con riferimento al campo <Retribuzione Persa (RP)> utile al calcolo della contribuzione figurativa
- Nel campo <Retribuzione> deve essere inserita la somma oggetto di anticipazione.

INPS: Circolare n. 96/2025

- Le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate dall'Istituto direttamente ai datori di lavoro.
- La domanda di rimborso deve essere inoltrata all'Istituto esclusivamente in via telematica (circ. INPS 5/2012), entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione, allegando le certificazioni mediche e le dichiarazioni dei donatori, o i certificati di inidoneità (vedi oltre), che devono riportare il codice fiscale dell'ASL/Azienda Ospedaliera o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta.

Requisiti e certificazioni

- Il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo che deve riportare il quantitativo di sangue (ai fini della prestazione il quantitativo minimo è di 250 grammi), il codice fiscale dell'ASL/Azienda Ospedaliera o dell'Associazione/Federazione di volontariato, i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati), la gratuità della donazione, nonché il giorno e l'ora del prelievo.
- Il lavoratore deve produrre una dichiarazione attestante che ha fruito della giornata di riposo e della relativa retribuzione, il cui ammontare deve essere specificato e che ha donato il sangue gratuitamente

Casi di inidoneità per i quali è garantita la retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento e alle relative procedure:

- a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
- b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
- c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

INPS: Circolare n. 96/2025

Casi di inidoneità per i quali è garantita la retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento e alle relative procedure:

- il lavoratore è tenuto a inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di inidoneità che deve riportare:
 - il CF dell'ASL/Azienda Ospedaliera o dell'Associazione/Federazione di volontariato;
 - i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;
 - l'attestazione che la mancata donazione sia avvenuta in conformità con le cause di inidoneità previste dall'articolo 1, comma 1, del D.l. 18 novembre 2015;
 - il giorno e l'ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale

INPS: Circolare n. 96/2025

Contribuzione figurativa

- Per le giornate/ore di astensione dal lavoro è riconosciuto l'accredito figurativo della retribuzione, sulla base della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa

INAIL: Circ. 29/2025

Limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi anno 2025

INAIL: Circ. 29/2025

- L'INAIL ha emanato la circolare n. 29/2025, con la quale definisce i limiti minimi di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del pagamento dei premi assicurativi per l'anno 2025. Di seguito un estratto dei limiti retributivi di maggior interesse
- Lavoratori dipendenti: il limite minimo di retribuzione giornaliera, da assumere solo negli ormai rarissimi casi in cui la retribuzione effettiva sia inferiore, è pari ad € 57,32; per gli operai agricoli il limite è di € 50,99
- Dirigenti:

dal 1° luglio 2024		Euro
Retribuzione convenzionale	oraria	15,68
	giornaliera	125,41*
	mensile	3.135,28

INAIL: Circ. 29/2025

- Tirocinanti:

Dal **1° luglio 2024**, l'imponibile giornaliero (euro 20.258,70:300) e mensile (x 25 ovvero euro 20.258,70:12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2024		Euro
Retribuzione convenzionale	Giornaliera	67,53*
	Mensile	1.688,23

*per arrotondamento del valore di euro 67,529

- Parasubordinati:

Dal **1° luglio 2024**, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (euro 20.258,70:12; euro 37.623,30:12) corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2024	Euro
Minimo e massimo mensile	1.688,23 - 3.135,28